




ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



Prot. *1172 URG A*

Udine, **26 FEB. 2015**

Allegati:

ORDINANZA n. 03/2015

Istituzione del divieto di pesca per eventi di particolare gravità ai sensi dell'art. 23 del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.:

Laghetto Grovis: intero specchio acqueo

COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

IL PRESIDENTE

VISTA la documentata istanza accolta con prot. n. 303/UPGA d.d. 20 gennaio 2015 avanzata da un nutrito numero di abitanti del quartiere Grovis in Codroipo (UD) sotto forma di petizione tesa ad ottenere un divieto di pesca nel laghetto urbano colà presente e trasmessa a codesto Ente dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale competente per giurisdizione;

VISTA la ridotta superficie dello specchio d' acqua in argomento e l' ubicazione dello stesso all' interno di una zona densamente abitata e frequentata quotidianamente dai cittadini ivi residenti;

VISTA la forte presenza di avifauna selvatica ormai inurbata e gli effetti dannosi ripetutamente causati sulla stessa da attrezzatura di pesca incautamente e illecitamente e lasciata in loco;

CONSIDERATO lo scarso interesse alieutico dello specchio acqueo in questione e la notevole frequentazione dello stesso da parte della cittadinanza;

VALUTATO come opportuno vietare l'attività di pesca sportiva a fronte della consolidata fruizione dello specchio acqueo da parte della cittadinanza;

Per i motivi suesposti,

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a revoca della presente Ordinanza, il divieto di pesca a qualsiasi specie ittica nel:

Laghetto Grovis: intero specchio acqueo

COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

L' Ente Tutela Pesca, mediante l'apposizione di specifiche tabelle con scritta di colore blu su sfondo bianco, provvederà alla segnalazione del presente divieto di pesca lungo il perimetro dello specchio d'acqua oggetto della presente Ordinanza che viene altresì pubblicata sul sito web ETP.

L' inosservanza della presente ordinanza viene punita, in quanto applicabile, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 09.06.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

f.to per IL PRESIDENTE
Adriano LEONI

Ze